

Aumento del compenso per la conciliazione per gli avvocati ma non per i ctp e i ctu

Il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense 10 marzo 2014, n. 55 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento uno specifico parametro finalizzato ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie.

Infatti l'art. 4, comma 6, di tale decreto ministeriale aveva previsto che: «Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta».

Tale aumento, da riconoscersi officiosamente, andava necessariamente limitato al rapporto tra professionista e cliente poiché, in caso di esito conciliativo della lite, il giudice non provvede a liquidare le spese del giudizio.

Nel parere alla bozza del predetto regolamento il Consiglio di Stato nel condividere l'impostazione sottostante a quella scelta aveva anche rappresentato la necessità di rendere più pregnante quel parametro osservando che, se grazie alla conciliazione giudiziale la fase decisionale non viene svolta, *“ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria.*

Tale opera va incentivata con maggiore decisione e chiarezza: l'ottica deve essere quella di perseguire con ogni mezzo la riduzione del contenzioso e il ricorso alla “risorsa giustizia” come extrema ratio, in linea con i principi contenuti nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con gli obiettivi del PNRR, ispirati anche a una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti e al contrasto degli eccessi di litigiosità.

E allora, volendo incoraggiare le forme di risoluzione alternative alla decisione dell'autorità giudiziaria, non appare compatibile mantenere, nel sistema, un'opzione secondo cui il compenso del professionista che ha evitato o ridotto il ricorso al giudice possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell'autorità giudiziaria”.

La norma è stata poi modificata dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, al fine di chiarire, anche sulla scorta della predetta indicazione del Consiglio di Stato, che all'avvocato va riconosciuto, oltre al compenso per le fasi già svolte prima dell'esito conciliativo, una somma ulteriore fino a un quarto di quanto previsto per la fase decisionale.

La previsione conseguente a tale modifica risulta ora del seguente tenore:

«Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta».

Al contempo il comma 1-bis dell'art. 20, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dal d.m. n. 147/2022, ha introdotto degli specifici parametri per la liquidazione del compenso spettante al difensore per l'assistenza nella mediazione e nella negoziazione assistita cosicché quello di cui all'art. 4, comma 6, è riferibile alla sola assistenza giudiziale.

Tale norma prevede, infatti, che «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento».

Orbene, il legislatore non ha mai pensato di attribuire rilievo alla conciliazione anche ai fini della quantificazione dell'onorario per ctu e ctp, perlomeno nei casi in cui quell'esito sia il risultato del fattivo apporto dell'uno o dell'altro o si verifichi nel corso delle operazioni peritali.

A ben vedere non ha nemmeno contemplato l'esperimento del tentativo di conciliazione da parte del ctu come attività che dia diritto ad un autonomo compenso, sebbene spesso sia una attività molto impegnativa, che richiede ripetute interlocuzioni, a distanza o in presenza, con le parti e con i ctp.

A causa di tale lacuna, per quantificare il compenso spettante per la predetta, specifica attività, attualmente occorre utilizzare il criterio delle vacanze, che, però, come è noto, a causa dell'irrisorietà dell'importo previsto per esse, che non è stato mai aggiornato, è del tutto inadeguato allo scopo.

Sul punto occorre rammentare che, in alcuni recenti interventi sulla disciplina in tema di patrocinio a spese dello Stato, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare che a fronte dell'art. 54 *“che impone l'aggiornamento della misura degli onorari dei soggetti in questione, ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tale adeguamento non risulta essere intervenuto da oltre un decennio (allo stato, l'ultimo risulta operato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002). Sicché, dopo un decennio ed oltre di inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto, anche a voler considerare, come richiede l'art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, dev'essere contenuta (e quindi ridotta) in relazione alla natura pubblicistica della prestazione*

richiesta (riduzione già attuata nella fissazione dei valori di partenza)” (così Corte Cost. 192/2015).

Alla luce di tali più che condivisibili considerazioni la necessità di un adeguamento dell'importo delle vacanze è divenuta ormai più che ineludibile pressante.

Insieme ad esso l'introduzione di un criterio di determinazione degli onorari per ctu e ctp di carattere premiale analogo a quello che è contemplato per gli avvocati, assicurerebbe una parità di trattamento economico ai professionisti che svolgono la loro opera nel processo civile e consentirebbe di perseguire le medesime finalità deflattive che la previsione dei sopra citati parametri forensi ha inteso realizzare.